



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 6 DEL 15 febbraio 2017

OGGETTO: DGR n. 870 del 21 giugno 2011 - Proroga della sospensione della raccolta di alcune specie di molluschi bivalvi vivi - MBV negli ambiti lagunari 10L001, 10L002, 10L003, marini: 10M001, 10M002, 10M004, 10M005, 10M006 – Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale e nell’ambito lagunare 13L002 – Azienda ULSS n. 3 Serenissima.

Sostituzione dell’Allegato A al Decreto Direttore U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1 del 12 gennaio 2017, ratificato dal Decreto Direttore Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare Veterinaria n. 5 del 9 febbraio 2017.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si procede, su richiesta motivata delle rispettive Aziende ULSS, alla proroga della sospensione della raccolta di molluschi bivalvi vivi classificati negli ambiti lagunari: 10L001, 10L002, 10L003, marini: 10M001, 10M002, 10M004, 10M005, 10M006 di competenza dell’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale e nell’ambito lagunare 13L002 di competenza dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima.

Viene conseguentemente aggiornato l’elenco degli ambiti lagunari e marini della regione classificati per specie di MBV cui all’Allegato A al DDR n. 1 del 12 gennaio 2017, ratificato dal DDR n. 5 del 9 febbraio 2017

IL DIRETTORE DELLA

DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA

VISTO il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853, *Che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*, e in particolare l’Allegato III, Sezione VII *Molluschi bivalvi vivi*, che fissa requisiti e norme relative ai molluschi bivalvi vivi (MBV) destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 854, *Che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano* e in particolare l’Allegato II *Molluschi bivalvi vivi Capo II, Controlli ufficiali sui m.b.v. provenienti da zone di produzione classificate*, relativo alla disciplina della classificazione e del monitoraggio delle zone di produzione e di stabulazione dei MBV destinati al consumo umano;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 870 del 21 giugno 2011 “*Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*”, che nel recepire le Linee Guida Nazionali per l’applicazione delle norme Comunitarie, ne integra la disciplina con peculiarità di carattere regionale relativamente alla classificazione, al monitoraggio e alla sorveglianza delle zone classificate per la raccolta di MBV destinati al consumo umano;

PRESO ATTO che, la richiamata DGR n. 870/2011:

- ha attribuito alla Autorità Competente regionale la classificazione della zone di produzione e di stabulazione dei MBV in base all’appartenenza ad una delle tre categorie A, B, C in funzione del livello di contaminazione fecale
- ha disposto che “*l’Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare - ora Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare U.O. – provveda all’adozione dei necessari atti conseguenti, nonché di tutti i provvedimenti necessari per le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere tecnico*”;

VISTO il Decreto Direttore Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 128 del 24 dicembre 2014 di riclassificazione triennale delle zone di produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi MBV destinati al consumo umano e di aggiornamento della Cartografia Regionale dei relativi Ambiti di Monitoraggio;

VISTI i successivi Decreti e, in particolare, il Decreto del Direttore Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 5 del 28 gennaio 2016 recante la proroga, fino al 23 dicembre 2016, della sospensione della raccolta di alcune specie di MBV, fra le quali, per gli ambiti di competenza della Azienda ULSS n. 10 - ora Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale sotto indicati, ha disposto le seguenti sospensioni:

AMBITO di monitoraggio	Specie di MBV
10L001	<i>Tapes decussatus</i> e <i>Tapes semidecussatus</i> (o <i>philippinarum</i>)
10L002	<i>Tapes decussata</i> e <i>Tapes semidecussata</i> (o <i>philippinarum</i>)
10L003	<i>Tapes decussata</i> e <i>Tapes semidecussata</i> (o <i>philippinarum</i>)
10M001	<i>Ostrea edulis</i> ; <i>Crassostrea gigas</i>
10M002	<i>Ostrea edulis</i> ; <i>Crassostrea gigas</i>
10M004	<i>Ensis spp.</i> <i>Solen spp.</i>
10M005	<i>Ensis spp.</i> <i>Solen spp.</i>
10M006	<i>Ensis spp.</i> <i>Solen spp.</i>

VISTO, altresì, il Decreto del Direttore Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 64 del 30 giugno 2016 recante la proroga, fino al 23 dicembre 2016, della sospensione della raccolta delle specie di molluschi bivalvi vivi MBV *Tapes decussatus* e *Tapes semidecussatus* nell'ambito di monitoraggio lagunare 13L002 dell'Azienda ULSS n. 13, ora Azienda ULSS n. 3 Serenissima;

VISTO il Decreto del Direttore della U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1 del 12 gennaio 2017 - ratificato dal Decreto del Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria n. 5 del 9 febbraio 2017- nell'Allegato A del quale risultano confermate le sospensioni della raccolta appena richiamate;

VISTA la comunicazione prot. 1271 del 10 gennaio 2017 con la quale il Direttore dell'UOSD Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione, e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ha richiesto la proroga della sospensione della raccolta delle specie suindicate per ulteriori 12 mesi per le motivazioni di seguito specificate:

AMBITO di monitoraggio	Specie di MBV	Motivazione
10L001	<i>Ruditapes (Tapes) decussatus</i> <i>Ruditapes (Tapes) semidecussatus</i>	A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione Comunale è stato concordato con l'ufficio pesca del Comune di Caorle, che detiene i diritti esclusivi di pesca nelle acque della laguna di Caorle, un piano di campionamento per l'anno 2017. In tali ambiti sono presenti banchi naturali.
10L002	<i>Ruditapes (Tapes) decussatus</i> <i>Ruditapes (Tapes) semidecussatus</i>	
10L003	<i>Ruditapes (Tapes) decussatus</i> <i>Ruditapes (Tapes) semidecussatus</i>	
10M001 10M002	<i>Ostrea edulis</i> ; <i>Crassostrea gigas</i> <i>Ostrea edulis</i> ; <i>Crassostrea gigas</i>	Ai produttori è stata raccomandata la massima collaborazione al fine di procedere, nel 2017, ad un campionamento regolare delle due specie di MBV pena la declassificazione delle stesse. Sono presenti banchi naturali di piccole dimensioni.
10M004 10M005 10M006	<i>Ensis spp.</i> <i>Solen spp.</i> <i>Ensis spp.</i> <i>Solen spp.</i> <i>Ensis spp.</i> <i>Solen spp.</i>	A seguito dei sopralluoghi effettuati sui tre ambiti sottocosta da parte di Agriteco su incarico del COGEVO di Venezia, dopo circa quattro anni di mancato rinvenimento, è stata rilevata presenza di seme nell'ambito 10M006, che depone a favore di una possibile ricomparsa di tali specie. Come si evince dagli annali della pesca, negli ultimi 12 anni

le due specie di cannolicchi sono presenti in maniera discontinua e attualmente non vi sono banchi naturali sottocosta.

VISTA la comunicazione prot. n. 04.15/AC/R del 9 gennaio 2017 con la quale il Dirigente Veterinario della ULSS n. 3 Serenissima – sede di Mirano - ha richiesto la proroga per 12 mesi della sospensione della raccolta delle specie *Ruditapes decussatus* e *Ruditapes semidecussatus* nell'ambito di monitoraggio Lagunare 13L002, in quanto è ancora in valutazione un piano di esecuzione di controlli ufficiali in tale ambito, da eseguire nel corso dell'anno, in collaborazione con gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) interessati all'attività, tenuto conto delle esigenze organizzative conseguenti all'accorpamento della ULSS n. 13 nella neo costituita Azienda ULSS n. 3 Serenissima, a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 19/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".

VISTA la DGR n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla L.R. 17 maggio 2014, n. 14" con la quale è stata istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la DGR n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con la quale è stata istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la DGR n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i."

VISTA la DGR n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i." con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" che ha provveduto alla ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali è articolata l'Area Sanità e Sociale, in attuazione delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 14/2016 alla L.R. n. 54/2012 e della riorganizzazione attivata dal 1° luglio 2016;

RITENUTO opportuno, per quanto esposto, accogliere le succitate richieste, e procedere pertanto alla proroga della sospensione della raccolta delle specie di MBV suindicate, apportando le conseguenti modifiche all'elenco delle zone di produzione e stabulazione dei MBV destinati al consumo umano, classificate per ambito e per specie, di cui all'Allegato A al succitato DDR n. 1 del 12 gennaio 2017 – ratificato con proprio provvedimento n. 5 del 9 febbraio 2017 - che viene sostituito con l'**Allegato A** al presente provvedimento.

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione

DECRETA

1. Di ritenere le premesse parte integrante del presente atto.
2. Di disporre la proroga, fino al 23 dicembre 2017, della sospensione della raccolta delle seguenti specie di molluschi bivalvi vivi (MBV) nei rispettivi ambiti di monitoraggio, lagunari (L) e marini (M):

Azienda ULSS n. 4
Veneto Orientale

Specie di molluschi bivalvi vivi (MBV)

Ambito di monitoraggio	
10L001	<i>Ruditapes (Tapes) decussatus</i> e <i>Ruditapes (Tapes)semidecussatus</i>
10L002	<i>Ruditapes (Tapes) decussatus</i> e <i>Ruditapes (Tapes)semidecussatus</i>
10L003	<i>Ruditapes (Tapes) decussatus</i> e <i>Ruditapes (Tapes)semidecussatus</i>
10M001	<i>Ostrea edulis</i> <i>Crassostrea gigas</i>
10M002	<i>Ostrea edulis</i> <i>Crassostrea gigas</i>
10M004	<i>Ensis spp.</i> <i>Solen spp.</i>
10M005	<i>Ensis spp.</i> <i>Solen spp.</i>
10M006	<i>Ensis spp.</i> <i>Solen spp.</i>
Azienda ULSS n. 3 Serenissima Ambito di monitoraggio	Specie di molluschi bivalvi vivi (MBV)
13L002	<i>Ruditapes (Tapes) decussatus</i> e <i>Ruditapes (Tapes)semidecussatus</i>

3. Di disporre, a recepimento delle modifiche di cui al punto 2, la sostituzione dell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 1 del 12 gennaio 2017 – ratificato con Decreto del Direttore Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 5 del 9 febbraio 2017- recante l'elenco delle zone di produzione e stabulazione dei MBV, classificate per ambito e per specie, con l'**Allegato A** al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai competenti Servizi Veterinari delle Aziende ULSS n. 4 Veneto Orientale e n. 3 Serenissima e di darne informazione alle categorie ed Enti interessati.
5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

firmato - Dott. ssa Francesca Russo -